

La quarta Sezione del Consiglio di Stato solleva la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Puglia n. 14 del 2009, nella parte in cui ammette(va) la possibilità di derogare alla normativa paesaggistica statale più restrittiva, ritenendo non manifestamente infondata la violazione del riparto di competenze Stato – Regioni sancito dall'art. 117, comma secondo, lett. s) Cost. in tema di tutela paesaggistica.

**Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 14 maggio 2021, n. 3820 – Pres. Poli, Est. Di Carlo**

**Legge regionale – Tutela dell'ambiente e del paesaggio – Competenza dello Stato –  
Questione non manifestamente infondata di costituzionalità**

*E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lett. c-bis, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2009, in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, nella parte in cui rimette(va) ai Comuni – prima dell'espressa abrogazione disposta dall'art. 1, della legge della Regione Puglia n. 3 del 2021 - mediante motivata deliberazione di consiglio comunale, "l'individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con Deliberazione di G.R. n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi", in deroga al divieto posto dal precedente comma 1, lett. f), del medesimo articolo 6 (1).*

(1) I. – Con la sentenza non definitiva in esame la quarta sezione del Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte costituzionale la q.l.c. di cui in massima.

II. – La vicenda procedimentale e contenziosa nella quale si è innestata la q.l.c. muove dall'impugnazione, tra gli altri provvedimenti, del parere negativo, espresso dalla Soprintendenza ai sensi dell'art 146, comma 5, d. lgs. n. 42 del 2004, relativo al progetto presentato dalla parte privata per il restauro e il risanamento di un compendio immobiliare (trullo e lamie), in area costituente patrimonio UNESCO e sottoposta a numerosi vincoli relativi ad area di rispetto dei boschi, paesaggio rurale, strade panoramiche, con visuali.

Il progetto prevedeva un ampliamento volumetrico ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 14 del 2009 (c.d. Piano casa per la Regione Puglia), onde consentire la realizzazione di un pergolato, di una piscina, di un forno, di un barbecue e altri accessori.

Con sentenza del T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. I, 17 gennaio 2020, n. 39, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento (anche) del predetto parere.

Avverso la predetta sentenza il Ministero per i beni e le attività culturali – ritenendo che il primo giudice avesse erroneamente riconosciuto all’art. 6, comma 2, lett. c-bis) cit. una portata derogatoria più ampia di quella prevista, idonea ad incidere sia sulla competenza esclusiva riservata dalla Costituzione allo Stato in materia di tutela paesaggistica, sia sulle prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale pugliese – ha interposto appello e nel relativo giudizio si è innestata la q.l.c. di cui trattasi.

III. – Data tale premessa, il percorso argomentativo che ha condotto alla q.l.c. si è articolato – premessa la accertata “rilevanza della questione” – nelle seguenti considerazioni:

- a) la legge regionale della Puglia 30 luglio 2009 (*“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”*), all’art. 6, comma 2, lett. c-bis (*ratione temporis* applicabile alla fattispecie all’esame) rimetteva ai Comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, *“L’individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi”*;
- b) gli artt. 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, gli interventi straordinari di ampliamento e quelli straordinari di demolizione e ricostruzione;
- c) l’art. 6, comma 1, della medesima legge prescrive in modo espresso *“Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4: (...) f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, così come da ultimi modificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63”*;
- d) in definitiva, sulla base del tenore testuale e letterale delle disposizioni summenzionate, si evince che:
  - d1) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico (come sono le aree di interesse) non è ammessa in via generale la realizzazione degli interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione;
  - d2) una deroga a questo principio era stabilita - fino all’entrata in vigore dell’art. 1, della legge regionale n. 3 del 2021 (che l’ha soppressa) - per l’ipotesi in cui si fossero individuati ambiti territoriali ovvero immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del piano paesaggistico territoriale regionale, nei quali consentire gli interventi in questione alla condizione che *“gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla*

*presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi”;*

- e) l’abrogata lett. *c-bis*) del comma 2 dell’art. 6 introduceva una vera e propria deroga all’espresso divieto – previsto dalla lett. f) del comma 1 del medesimo art. 6 – di realizzare gli interventi edilizi di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice, sia pure con determinate cautele: ai fini dell’operatività della deroga, era infatti necessario che i Comuni, compatibilmente con i limiti di cui al summenzionato comma 1 e con le disposizioni dettate dal P.P.T.R. pugliese, individuassero gli ambiti territoriali ovvero le aree in cui erano situati gli immobili di cui alla lettera *c-bis*), ed esigessero il rispetto di determinate modalità costruttive relativamente a finiture, materiali e tipi architettonici;
- f) la chiara ed univoca lettera della normativa in rassegna – ed è questa l’unica lettura plausibile – consentiva ai Comuni, fino all’espressa abrogazione avvenuta nel 2021, di esercitare un eccezionale potere di pianificazione e trasformazione del territorio, tale da incidere sia sulla competenza esclusiva riservata dalla Costituzione allo Stato in materia di tutela paesaggistica, sia sulle prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale pugliese;
- g) l’operatività della deroga contenuta nella citata lett. *c-bis*) del comma 2 dell’art. 6 al divieto previsto dalla lett. f) del precedente comma 1 del medesimo articolo, era sostanzialmente rimessa, infatti, alla decisione (potestativa) dei Comuni di prevedere (con motivata deliberazione del consiglio comunale) ambiti territoriali o aree di interesse all’interno dei siti vincolati, ove autorizzare, sia pure con determinate cautele costruttive, ciò che, in linea di principio, né la normativa statale, né quella regionale di piano, consentivano;
- h) diversamente, non può condividersi un’esegesi ‘ortopedica’, volta a dare una lettura dell’art. 6, comma 2, lett. *c-bis*) compatibile col riparto di competenze previsto dall’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., ovverossia quella di ritenere che i Comuni, in coerenza con i limiti di cui al summenzionato comma 1 e con le disposizioni dettate dal P.P.T.R. pugliese, possano individuare gli ambiti territoriali di cui alla lettera *c-bis*) derogando esclusivamente alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici, ma non anche ai vincoli paesaggistici posti dalla normativa statale o dal P.P.T.R. e ciò in considerazione che:
  - h1) la lettera *c-bis*) certamente consentiva, prima della sua abrogazione, di incidere, mediante l’esercizio della pianificazione urbanistica, su beni sottoposti a vincoli paesaggistici, essendo rimesso agli organi assembleari dei singoli Comuni pugliesi di autorizzare, sia pure con l’osservanza e il rispetto di determinate condizioni, tipologie di interventi edilizi di per sé

vietati dalla legge regionale, in applicazione dei principi stabiliti dallo Stato e in ossequio al riparto di competenze stabilito dalla Costituzione;

- h2) proprio facendo leva sul tenore letterale della norma in esame, la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 2020 n. 6846 – giudicando su un caso sostanzialmente analogo – ha respinto l'appello del Ministero (ed ha confermato l'annullamento disposto dal T.a.r. di un parere negativo della Soprintendenza), reputando che l'intervento edilizio programmato non fosse vietato dalla normativa di riferimento, senza però porsi il dubbio della legittimità costituzionale della summenzionata normativa;
- i) ciò premesso, vi è da chiedersi se siffatta previsione (ovverossia il più volte menzionato art. 6, comma 2, lett. c-bis), nei limiti in cui confligga con l'art. 145, comma 3, del Codice (il quale esprime i principi cardine del coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione), quale norma interposta rispetto all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., ponga (o meno) dubbi di legittimità costituzionale relativamente al riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di tutela del paesaggio, dovendo concludersi che:
- i1) secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la tutela del paesaggio costituisce competenza riservata alla potestà legislativa esclusiva statale e limite inderogabile alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza;
- i2) il Codice definisce – con efficacia vincolante per tutti gli enti territoriali (sia le Regioni, sia gli Enti locali minori) e anche per gli enti pubblici operanti secondo specifiche normative di settore – i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile nemmeno ad opera della legislazione regionale;
- i3) la summenzionata previsione della legge regionale n. 14 del 2009, nella parte in cui prevedeva – prima della sua espressa abrogazione e *ratione temporis* ancora applicabile all'istanza edilizia all'esame – la derogabilità delle prescrizioni dei piani paesaggistici e in particolare di quelle contenute nel P.P.T.R. della Puglia, appare porsi in contrasto con l'art. 145, comma 3, del Codice, quale norma interposta in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., suscitando il relativo dubbio di legittimità costituzionale;
- j) in tal senso, peraltro, analoga q.l.c. è stata sollevata in relazione ad altra disciplina (art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009), sempre in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., la quale, introducendo, con efficacia vincolante, disposizioni atte a disciplinare i rapporti tra piano paesaggistico e prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio,

sembra incidere anch'essa su materie di competenza statale (si tratta di un nucleo di quattro coeve ordinanze della quarta Sezione del Consiglio di Stato, l'ultima delle quali 12 gennaio 2021, n. 392, oggetto della News US in data 12 gennaio 2021);

- k) d'altronde, la necessità che le Regioni rispettino in modo rigoroso il riparto di competenze delineato dalla Costituzione in materia di protezione dell'ambientale e del paesaggio, è stata ribadita, di recente, dalla sentenza della Corte cost. n. 74 del 21 aprile 2021, che ha dichiarato (nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 36 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52) la incostituzionalità delle summenzionate norme perché violative – sebbene in fattispecie diversa – della materia della protezione dell'ambiente, sotto il profilo della incidenza sui presupposti del rilascio della autorizzazione paesaggistica;
- l) anche nella controversia di cui trattasi la norma regionale sospettata di incostituzionalità consente al comune di incidere sui presupposti del rilascio della autorizzazione paesaggistica in deroga alle previsioni di tutela stabilite dal Codice e dal piano paesaggistico, ciò che giustifica la q.l.c.

IV. – Si segnala per completezza quanto segue:

- m) sul rapporto tra disciplina urbanistica locale ed altri strumenti di pianificazione ed effetti sugli interventi edilizi ammissibili, tra le diverse:
  - m1) Corte cost., 21 aprile 2021, n. 74 (citata nella sentenza in rassegna) secondo cui *“Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito non solo adottare normative che derogano o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche”*;
  - m2) News US n. 8 del 16 gennaio 2021, a Corte cost., 21 dicembre 2020, n. 276, che ha dichiarato inammissibili e infondate le q.l.c., sollevate dal T.a.r. per il Lazio, dell'art. 7 della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7, recante disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., nella parte in cui modificano il perimetro del parco regionale dell'Appia Antica. Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'esame della questione sottesa, in particolare: al § m), sul rapporto tra pianificazione urbanistica e paesaggistica, ove, in particolare al § m4), è richiamata anche Corte cost., 29 gennaio 2016, n. 11 (in *Foro it.*, 2016, I,

765; *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2016, fasc. 1, 55), secondo cui “È incostituzionale l’art. 6 l.reg. Campania 28 novembre 2000 n. 15, nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici”; al § o), sulla tutela delle aspettative edificatorie dei privati rispetto all’esercizio dei poteri pianificatori ambientali e paesaggistici; al § p), sul rapporto tra competenze statali e regionali in materia ambientale e, in particolare, sugli standard minimi uniformi di tutela; al § q), sulle misure di salvaguardia previste dalla legge n. 394 del 1991, nel senso della qualificazione di tali strumenti come standard minimi di tutela ambientale; al § s), per l’esame di precedenti nella giurisprudenza della CEDU;

- m3) News US n. 4 dell’11 gennaio 2021, a Corte cost., 18 dicembre 2020, n. 270, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale (l’art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, recante “Legge per il governo del territorio”), con la quale, in sostanza, si prevedeva la possibilità di reiterare, a tempo indeterminato, l’efficacia di vincoli preordinati all’esproprio, oltre quindi il termine quinquennale stabilito dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (c.d. testo unico delle espropriazioni). In motivazione, la Corte ribadisce che la proroga, in via legislativa, dei vincoli espropriativi costituisce un “fenomeno inammissibile dal punto di vista costituzionale, qualora essa si presenti sine die o all’infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza”. Alla citata News si rinvia, oltre che per l’esame della sentenza della Corte: al § d), sul tema della trasversalità della materia delle espropriazioni, in quanto riconducibile all’urbanistica, la quale, a sua volta, è da ricomprendere nella materia concorrente del governo del territorio; al § e), sul rapporto tra garanzie partecipative e procedimento espropriativo; ai §§ f) e g), sul tema della proroga dei vincoli espropriativi già scaduti; al § h), sulla distinzione fra vincoli espropriativi e conformativi;
- n) sul rapporto tra normativa regionale e nazionale in relazione alla tutela dell’ambiente e del paesaggio si vedano anche:
- n1) sul versante procedimentale, Corte cost., 27 dicembre 2018, n. 246 (in *Regioni*, 2019, 281, con nota di ARENA, SIMONATI);

n2) Corte cost., 20 luglio 2016, n. 189 (in *Urb. e app.*, 2016, 10, 1094), secondo cui:

I) “L’art. 20 della L.R. Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 [...], limitatamente alle parole “e paesaggistici” è incostituzionale”; II) “Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. f), della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 – impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9, 117, primo comma, e secondo comma, lett. l) e s), Cost. – che, inserendo il comma 5-ter nell’art. 8 della legge regionale n. 4 del 2009 (legge attuativa del cosiddetto piano casa), prevede che gli interventi edilizi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge novellata «sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi»; III) “La norma impugnata deve essere interpretata nel senso che gli interventi edilizi ivi previsti non possono essere realizzati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale. Infatti dal tenore letterale della norma emerge che gli interventi ammessi sono solo quelli in deroga ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici comunali vigenti e non anche al piano paesaggistico regionale”; IV) “Inoltre, sempre il dato letterale della norma non consente che gli interventi possano essere posti in essere in deroga al d.m. n. 1444 del 1968 e alla normativa statale in materia di rischi di incidenti rilevanti. La stessa clausola di salvezza ivi prevista dimostra che il legislatore regionale ha voluto espressamente escludere che gli interventi edilizi possano essere realizzati in violazione delle disposizioni del codice civile (il cui richiamo deve intendersi come riferito all’intera disciplina civilistica di cui il d.m. n. 1444 del 1968 è parte integrante e fondamentale) e dei diritti dei terzi”; V) “E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l’art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21, limitatamente alle parole «e paesaggistici», che, nel sostituire il comma 4-bis dell’art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, prevede l’irrilevanza non solo a fini urbanistici ed edilizi ma anche paesaggistici degli allestimenti mobili di pernottamento (quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’attività). La procedura di autorizzazione paesaggistica disciplinata dalla normativa statale, non derogabile da parte delle Regione, è volta a stabilire proprio se un determinato intervento abbia o meno un impatto paesaggistico significativo”; VI) “La disposizione impugnata, invece, nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive all’area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni

*culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare in quanto adottata nell'ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.”; VII)“La norma censurata si pone, dunque, in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio – che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica – e con l'Allegato 1 del d.P.R n. 139 del 2010 che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica”;*

- n3) *Corte cost., 22 luglio 2011, n. 235 (in Giornale dir. amm., 2011, 10, 1118; Foro it., 2011, 10, 1, 2575; Giur. it., 2012, 3, 518), secondo cui: I) “È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma primo, della legge della Regione Campania n. 11 del 2010, nella parte in cui riformula l'art. 1, comma 13, della legge regionale n. 2 del 2010, ultimo capoverso, secondo cui non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati. All'uopo deve, invero, rilevarsi che la battigia fa parte del demanio marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. La legislazione regionale non può disciplinare le modalità di accesso alla battigia, che sono regolate dal D.L. n. 400 del 1993 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge n. 494 del 1993”; II) “E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2010, n. 11 della Regione Campania, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2 della Regione Campania, periodo terzo, quarto e quinto, lett. c), il quale, nel prevedere sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica, invade la competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004”; III) “la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. Peraltro, la normativa censurata si pone in contrasto con l'art. 146 - che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica - e con l'art. 149 - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di*

*autorizzazione - del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché con l'allegato 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, che reca un elenco tassativo degli interventi di "lieve entità"; IV) "È incostituzionale l'art. 1, 1 comma, lett. c), e 2 comma, L.R. 25 ottobre 2010, n. 11, Campania, nelle parti in cui prevede a) che le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale; b) che in attesa dell'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (Puad) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture, realizzate per l'uso balneare, per l'intero anno solare; c) che le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici realizzate prima del 31 dicembre 2009 sono di competenza della regione Campania dal punto di vista della valutazione paesaggistico ambientale e che tutte le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono soggette al regime dell'autorizzazione paesaggistica semplificata";*

- o) sulla prevalenza del piano paesaggistico rispetto allo strumento urbanistico generale: Corte cost., 10 marzo 2017, n. 50 (in *Riv. giur. edilizia*, 2017, I, 228), la quale evidenzia che l'art. 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, esprime il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore;
- p) sull'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale: Corte cost., 17 novembre 2020, n. 240;
- q) sulla "modesta dimensione" degli interventi ai fini della compatibilità con la tutela del paesaggio: Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 26 ottobre 2020, n. 983;
- r) sul rispetto dei limiti fissati dal legislatore statale in tema di distanze, tutela del paesaggio, igiene e salubrità: Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 282 (in *Giur. cost.*, 2017, 441, con nota di CHIEPPA);
- s) sulla inidoneità della forma della sentenza non definitiva, in luogo dell'ordinanza, quale atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale ad inficiare l'ammissibilità della questione: da ultimo, Corte cost., 27 aprile 2021, n. 112, secondo cui "Alla sentenza non definitiva può essere, infatti, riconosciuto, sul piano sostanziale, il carattere dell'ordinanza di rimessione, sempre che il giudice a quo – [...] abbia disposto, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria di

*questa Corte, dopo aver valutato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione”.*